

Delibera n. 134/2019

Autorizzazione all'ispezione presso le sedi di Autostazioni di Milano S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169.

L'Autorità, nella sua riunione del 24 ottobre 2019

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, e, in particolare, l'articolo 25 (“*Informazioni sui diritti dei passeggeri*”), ai sensi del quale “*I vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché, al più tardi alla partenza, i passeggeri dispongano di informazioni appropriate e comprensibili sui diritti ad essi conferiti dal presente regolamento. Tali informazioni sono fornite alle stazioni e, se del caso, su Internet. Su richiesta di una persona con disabilità o a mobilità ridotta le informazioni sono fornite, ove possibile, in formato accessibile. Le informazioni comprendono i dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi responsabili del controllo dell'applicazione del presente regolamento designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 28, paragrafo 1*”;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, ed in particolare l'articolo 13, rubricato “*Atti di accertamento*”;
- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”, ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera g);
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 481 del 1995, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e, in particolare:
- il comma 3, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità “*se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale*”;
 - il comma 3, lettera l), secondo cui l'Autorità “*applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora: (...) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire*”;

ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti”;

- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante “*Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus*”, e in particolare l’articolo 3, comma 3, ai sensi del quale “*Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l’Autorità può acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni*”;
- VISTO** l’articolo 2638 del codice civile (“*Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*”), ai sensi del quale sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni i “*soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni*”;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015, e in particolare l’articolo 4, ai sensi del quale “*Gli Uffici acquisiscono ogni elemento necessario ai fini dell’eventuale avvio del procedimento sanzionatorio, anche attraverso accessi e ispezioni, richieste di informazioni e documenti, indagini conoscitive, reclami, istanze e segnalazioni, secondo quanto disciplinato dalle disposizioni vigenti, anche avvalendosi della collaborazione degli altri organi dello Stato*”;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 181/2011, adottato con delibera n. 4/2015 del 20 gennaio 2015, e in particolare, l’articolo 15, ai sensi del quale “*1. L’Autorità può in ogni momento, anche con cadenza periodica, monitorare l’adempimento ad opera delle imprese della disciplina sui diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus. A tal fine può avviare anche indagini conoscitive. 2. L’Autorità può acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni*”;
- VISTO** il regolamento recante “*Procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell’Autorità*”, adottato con delibera n. 11/2017 del 25 gennaio 2017 (di seguito: Regolamento ispettivo), ed in particolare:
- l’articolo 3, comma 2, ai sensi del quale “*L’Autorità può procedere ad attività ispettiva, altresì, previa valutazione delle informazioni giunte a sua conoscenza con reclami, segnalazioni, esposti, mediante i mezzi di*

comunicazione, o comunque in suo possesso, per acquisire elementi ritenuti utili ai fini dell'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio;

- l'articolo 5, comma 2, ai sensi del quale *"non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, l'opposizione: a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali; b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative; c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze preventivamente segnalate al riguardo"*;
- l'articolo 5, comma 3, ai sensi del quale il personale incaricato dell'ispezione ha il potere di: a) accedere a tutti gli impianti, mezzi di trasporto e uffici dei soggetti nei cui confronti si svolge l'ispezione, ad esclusione della privata dimora; b) controllare i documenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) e prenderne copia; c) effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica; d) richiedere informazioni e spiegazioni orali; e) apporre sigilli;

CONSIDERATA

la proposta dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, che fa seguito alle esigenze manifestate dagli Uffici Servizi e mercati retail e Diritti degli Utenti, di autorizzazione all'attività ispettiva nei confronti di Autostazioni di Milano S.r.l., per acquisire informazioni e documenti ritenuti utili ai fini di un eventuale avvio di procedimento sanzionatorio per la violazione della delibera n. 56/2018 del 30 maggio 2018 e dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 181/2011;

CONSIDERATO

che l'Ufficio Vigilanza e sanzioni ritiene l'ispezione adeguata per soddisfare la finalità prospettata dai menzionati Uffici ed in particolare:

- la verifica, con riguardo al "Prospetto informativo dell'Autostazione", del rispetto delle misure di cui alla delibera n. 56/2018, con particolare riferimento a quelle sub 3.7, 4.2 lettera b, 6.4, 5.3, 7.1 lettera a, 7.3, 7.4, 7.5, 2.5, 5.1, 6.7, 7.1 lettera b;
- la verifica dell'applicazione dell'articolo 25 (*"Informazioni sui diritti dei passeggeri"*) del Regolamento (UE) n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;

RITENUTI

sussistenti i presupposti ed i requisiti di cui al sopramenzionato Regolamento ispettivo;

RITENUTO

al fine di garantire la massima efficacia dell'attività ispettiva, di non procedere alla pubblicazione della delibera;

su proposta del Dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni

DELIBERA

1. è autorizzata, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento ispettivo di cui alla delibera n. 11/2017, un'ispezione nei confronti della società Autostazioni di Milano S.r.l.;
2. ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento ispettivo, il Dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni incarica il personale dell'ispezione, anche appartenente ad altri Uffici, indicandone il responsabile; l'ispezione può svolgersi con l'assistenza di esperti e collaboratori dell'Autorità;
3. la presente delibera è notificata alla società Autostazioni di Milano S.r.l.

Torino, 24 ottobre 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)